REGOLAMENTO (CEE) N. 3356/81 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1981

relativo al regime di importazione di taluni prodotti tessili originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1023/70 del Consiglio, del 25 maggio 1970, che istituisce una procedura comune di gestione dei contingenti quantitativi [1], in particolare gli articoli 2 e 11,

considerando che per taluni prodotti tessili originari di Taiwan con regolamento (CEE) n. 3020/77 della Commissione [2] sono stati instaurati contingenti quantitativi all'importazione per il periodo dal 1° gennaio 1978 al 31 dicembre 1982 e che detto regime di importazione è stato confermato con regolamento (CEE) n. 255/78 del Consiglio [3] in attesa dell'introduzione di un regime definitivo;

considerando che i contingenti quantitativi fissati dal regolamento (CEE) n. 3020/77 sono stati modificati dai regolamenti (CEE) n. 2604/78 [4] e (CEE) n. 1987/79 [5] in base al fabbisogno del mercato comunitario;

considerando che, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunità, i contingenti quantitativi e la loro ripartizione tra gli Stati membri sono stati sostituiti, per gli anni 1981 e 1982, a norma del regolamento (CEE) n. 681/81 [6];

considerando che all'allegato del regolamento (CEE) n. 681/81 occorre inserire la categoria 73 (tute sportive);

considerando che è opportuno inoltre rettificare la categoria 21 (giacche a vento) nel regolamento (CEE) n. 681/81 per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania onde tener conto dei quantitativi fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 1987/79;

considerando che le misure disposte dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i contingenti, istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1023/70,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I contingenti quantitativi e la loro ripartizione tra gli Stati membri, di cui all'allegato del presente regolamento, vengono inseriti all'allegato del regolamento (CEE) n. 681/81 per quanto riguarda la categoria 73 (tute sportive).

Articolo 2

Per gli anni 1981 e 1982, i contingenti quantitativi e la loro ripartizione tra gli Stati membri, di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 681/81, sono sostituiti da quelli che figurano all'allegato per quanto riguarda la categoria 21 (giacche a vento).

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1981.

Per la Commissione
Wilhelm HAFERKAMP
Vicepresidente

---

[1] GU n. L 124 dell'8. 6. 1970, pag. 1.
[2] GU n. L 357 del 31. 12. 1977, pag. 51.
[3] GU n. L 39 del 9. 2. 1978, pag. 1.
[4] GU n. L 317 del 10. 11. 1978, pag. 1.
[5] GU n. L 229 dell'11. 9. 1979, pag. 5.
[6] GU n. L 76 del 21. 3. 1981, pag. 1.

ALLEGATO

Categoria n.	N. della tariffa	Codice Nimexe (1981)	Designazione delle merci	Stati membri	Unità	Limiti quantitativi dal 1° gennaio al 31 dicembre	
						1981	1982
21	61.01 B IV 61.02 B II d)		Indumenti esterni per uomo e per ragazzo : Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini : B. altri :	BNL DK F D IRL I UK GR	1 000 pezzi	80 8 160 2 848 2 40 63 2	90 10 176 2 894 3 48 76 3
		61.01-29 ; 31 ; 32 61.02-25 ; 26 ; 28	Eskimo ; giacche a vento e giubbotti con o senza cappuccio e simili, tessuti, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	CEE		3 203	3 300
73	60.05 A II b) 3		Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata : A. Indumenti esterni ed accessori di abbigliamento : II. altri :	BNL DK F D IRL I UK GR	1 000 pezzi	354 6 43 700 3 35 183 6	356 8 52 714 4 42 201 7
		60.05-16 ; 17 ; 19	Tute sportive a maglia non elastica né gommata, di lana, di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali	CEE		1 330	1 384